

TERZO SETTORE DEL VOLONTARIATO SOCIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

2026-2027

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 1/60659/65/124449147

La Responsabilità Civile del Terzo Settore del Nazionale ricomprende automaticamente i Comitati mentre per le Associazioni affiliate le garanzie saranno operative a seguito di adesione con rilascio di apposito certificato. L'inserimento in area riservata sarà però unico.

La Società, entro il massimale e nei limiti indicati in polizza (€ 2.500.000,00), tiene indenne l'Ente Contraente, le Associazioni e i Comitati della somma (capitale, interessi e spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danneggiamenti a cose

in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi all'esercizio delle

- ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DICHIARATE negli statuti

svolte senza scopo di lucro e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano.

Si precisa inoltre che la Responsabilità Civile del Terzo Settore del Nazionale ricomprende automaticamente i Comitati mentre per le Associazioni affiliate le garanzie saranno operative a seguito di adesione con rilascio di apposito certificato.

L'inserimento in area riservata sarà però unico.

L'assicurazione comprende inoltre:

- 1) la responsabilità civile derivante agli Assicurati, anche nella sua qualità di solo committente, dalla gestione di ristoranti/mense/bar/distributori automatici di alimenti e bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi per i soli danni causati entro un Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione. La garanzia è operante sempre che la predetta gestione risulti essere attività accessoria rispetto all'attività assicurata e dichiarata dagli Assicurati;
- 2) la responsabilità civile derivante agli Assicurati dall'organizzazione di cene sociali attinenti l'attività e dichiarata dalla stessa, attività ricreative- ludico-culturali (conferenze, riunioni, feste ecc.) il tutto svolto all'interno delle sedi e/o impianti predisposti;
- 3) la responsabilità civile derivante agli Assicurati per i danni di cui rispondere in qualità di organizzatore o partecipante a manifestazioni non sportive aventi finalità benefiche e/o solidaristiche e/o di promozione o sostegno all'attività associativa. E' compreso il rischio relativo ai lavori di installazione, montaggio, preparazione, allestimento, smontaggio e smaltimento delle strutture/attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività;
- 4) la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro e dei collaboratori occasionali;

- 5) la responsabilità civile derivante agli Assicurati dalla conduzione dei fabbricati in cui viene svolta l'attività;
- 6) la responsabilità civile personale dei singoli Volontari e/o associati e delle persone delle quali gli Assicurati debba rispondere con riferimento ai danni cagionati a Terzi derivanti nell'esercizio dell'attività dichiarata;
- 7) Limitatamente all'attività di Promozione e difesa degli animali – Canili – Gattili;
- 8) la responsabilità civile derivante agli Assicurati dalla custodia, uso e possesso di animali fino ad un massimo di 100 unità. La garanzia non comprende i danni subiti dagli animali stessi;
- 9) Attività di Protezione Civile: la presente garanzia è prestata a favore dei tesserati dei circoli e delle Associazioni affiliate CSEN ed autorizzati dalla Contraente stessa all'esercizio di tale attività (escluse le chiamate di intervento per emergenze a carattere Nazionale/ Regionale/ Provinciale/ Comunale). Per quanto riguarda l'Unità cinofila (binomio cane-uomo) si rimanda alla polizza n 60/761209684 RC Cinofilia.

Per i danni alle Cose, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 250,00 per Sinistro.

Gli Assicurati sono:

1. l'Ente Contraente, le Associazioni e i Comitati;
2. il Direttivo (a titolo esemplificativo Presidente, vice Presidente, Tesoriere, Segretario, membri del Consiglio direttivo, Collegio Revisore dei Conti, Collegio dei Probiviri);
3. i Prestatori di lavoro e collaboratori occasionali del Contraente/Associazione;
4. i Volontari;
5. gli Associati;
6. gli assistiti, qualora vi sia la responsabilità degli Assicurati e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere.

I singoli Volontari e/o associati sono considerati terzi nei confronti degli Assicurati; sono inoltre considerati terzi tra loro.

Art. 2.4.1 – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO/RCI)

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in polizza, tiene indenne l'Associazione Contraente per i danni causati ai Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:

- a) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dall'articolo 13 del D. Lgs. 38 del 23/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque escluse le malattie professionali. La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli eventi diritto sempre che l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. sia stata esperita e quest'ultima si riferisca all'erogazione di un capitale o di una rendita per postumi invalidanti;

- b) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro stessi dai quali sia derivata morte od una invalidità permanente, ai sensi del Codice Civile nonché del D. Lgs 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nel precedente punto a). Tale garanzia è prestata con una Franchigia fissa di Euro 2.500,00 per ciascuna persona infortunata e con riferimento a ciascun evento. Sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro gli Assicurati siano in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. Fermi i massimali indicati in polizza resta confermato che la Società, in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia Responsabilità civile verso terzi che quella RCO, non risarcirà somme superiori al Massimale RCT.

Art. 2.4.4 – Persone non associate

L'assicurazione opera anche quando alle attività indicate in Polizza vengano ammesse persone non associate. Per queste persone valgono le stesse condizioni stabilite per gli associati.

Art. 2.4.8 – RC Proprietà del fabbricato

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati in qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende inoltre:

- a) i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50;
- b) la responsabilità civile per i danni da acqua conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o di condutture;
- c) la responsabilità civile derivante agli Assicurati, in qualità di committenti, per danni cagionati a terzi dalle imprese che eseguono i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Tale estensione di garanzia opera sempre che gli Assicurati abbiano designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008; - dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

La garanzia è prestata nel limite del Massimale RCT indicato in Polizza, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 250,00 per Sinistro.

Art. 2.4.9 – Collaboratori occasionali (danni subiti)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per i danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di impresa che svolgono per conto dell'Associazione Contraente stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;



- b) da persone che collaborano occasionalmente con gli Assicurati, in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata nei limiti del Massimale RCO indicato in Polizza.

Art. 2.4.10 – Cose consegnate (articolo 1784 Codice Civile – guardaroba)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante agli Assicurati per le Cose a loro consegnate, ai sensi dell'articolo 1784 Codice Civile e sempre che sia stato istituito un servizio di guardaroba custodito.

La garanzia opera per i danni sofferti a seguito di sottrazione, distruzione, deterioramento delle Cose portate nei locali ove si svolge l'attività associativa assicurata, ferma l'esclusione per i danni alle Cose non consegnate.

La garanzia è prestata, nell'ambito del Massimale RCT indicato in Polizza, con un limite massimo di Risarcimento pari ad Euro 2.000,00 per ogni danneggiato.

L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni causati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

IL pagamento del risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 250,00 per sinistro.

Art. 2.4.11 – Danni ai locali/impianti di proprietà di terzi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente per i danni causati ai locali, impianti ed attrezzature in uso, consegna e/o custodia all'Assicurato stesso.

La garanzia è prestata nel limite del Massimale indicato in Polizza, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00 per ogni Sinistro.

Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto ed atti vandalici.

Art. 2.4.12 – Esclusione di impianti in subconcessione

Si intendono inoperative tutte le garanzie di polizza, qualora gli impianti sportivi in concessione alle associazioni affiliate CSEN vengano da queste ultime dati in subconcessione ad altre associazioni limitatamente nei giorni e negli orari di utilizzo degli impianti stessi.

Il presente allegato costituisce parte integrante della polizza avanti richiamata, dalla quale sono regolate tutte le altre Condizioni di Assicurazione.

Mantova, 01/09/26

LA SOCIETÀ'
Unipol S.p.A.
AGENTE GENERALE
Assitecne di Romani D. e Gozzi C. SNC
Partita IVA 02231210200